

Pubblicato il 16/03/2018

N. 00146/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00163/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 163 del 2018, proposto dalla OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Paterniti La Via, Pierfrancesco Alessi e Claudio Milazzo, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Raimondi in Palermo, via G. Abela 10;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale n. 7 Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello 40;

nei confronti di

OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Carrubba, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 303;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA, Sez. II, n. 173/2018, resa tra le parti, concernente l'impugnativa della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.P. di Ragusa n. 2533/2017, recante aggiudicazione della gara per la fornitura di un sistema di elettrografia e telecardiologia da destinare alla U.O. di cardiologia degli Ospedali Riuniti di Ragusa.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 7 Ragusa e della

OMISSIS s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Pietro Paterniti La Via, Massimiliano Mangano e Alessandro Carrubba;

Considerato che la domanda cautelare non si presenta sorretta da un *fumus boni juris* di apprezzabile consistenza;

Rilevato, in particolare, che la disciplina di gara, pur prevedendo che la documentazione tecnica dovesse essere presentata in lingua italiana, non impediva alla Commissione la valutazione delle offerte nei profili non suffragati dal rispetto di tale requisito, abilitandola quindi semplicemente a esigere dall'offerente, ove in concreto necessario, la relativa traduzione;

Osservato che il fondamento delle rimanenti censure proposte dalla ricorrente non è qualificato dal necessario grado di evidenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'istanza cautelare.

Compensa tra le parti le spese processuali della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Deodato, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Nicola Gaviano

Carlo Deodato

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it